

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 606

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CURTI

Presentata il 30 ottobre 1968

Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, concernente l'imposta generale sull'entrata relativa agli oli vegetali

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 24 dicembre 1949, n. 941, ebbe, a suo tempo, lo scopo di favorire la diminuzione dei prezzi di alcuni generi di prima necessità (grano, granoturco, riso, orzo, segala ed oli vegetali) attraverso l'esenzione o la riduzione dell'imposta generale sull'entrata precedentemente dovuta per i suddetti prodotti.

L'articolo 8 del disegno di legge, relativo agli oli vegetali, così recitava:

« Per gli atti economici relativi al commercio degli oli vegetali allo stato commestibile l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura dell'1 per cento dell'entrata imponibile.

Analogo trattamento si applica per l'importazione dall'estero dei detti prodotti ».

È evidente, dato lo scopo del disegno di legge, che una riduzione dell'IGE limitata, per quanto riguarda gli oli vegetali, esclusivamente a quelli « allo stato commestibile » e non estensibile a quegli oli vegetali che, non commestibili allo stato greggio, commestibili sono destinati a divenire mediante processo di raffinazione, non solo non avrebbe favorito una diminuzione dei prezzi al consumo di tali prodotti, ma ne avrebbe procurato un sensibile aumento, in quanto solo una minima e trascurabile percentuale degli oli vegetali si possono considerare commestibili allo stato greggio.

La conferma di quanto sopra si evince chiaramente dagli atti parlamentari. Infatti, dal resoconto stenografico della seduta del 1° dicembre 1949 della Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, seduta nella quale fu discusso e approvato il disegno di legge in parola, risulta che il relatore, onorevole Scoca, per una maggiore chiarezza della norma di cui all'articolo 8, intendeva proporre la modifica della dizione « oli vegetali allo stato commestibile », con quella « oli vegetali destinati all'alimentazione », in quanto la prima formulazione avrebbe potuto lasciare « al di fuori dell'applicazione gli oli vegetali greggi, pure destinati all'alimentazione, previo procedimento di raffinazione ».

Al che, il Ministro delle finanze dell'epoca, onorevole Vanoni, così dichiarò:

« Questo lo escludo. È la capacità finale di commestibilità che bisogna considerare; in altri termini le caratteristiche di commestibilità sussistono, ai fini del nuovo trattamento tributario, anche sugli oli grezzi per il diretto passaggio dallo stabilimento di spremitura a quello di raffinazione ».

Solo allora, in seguito a questa dichiarazione del Ministro, il relatore onorevole Scoca rinunciò a presentare l'emendamento e disse:

« Chiarito questo dubbio, sono perfettamente d'accordo ».

E il Presidente della Commissione onorevole La Malfa aggiunse:

« Circa gli oli per la destinazione alimentare, vi è stato il chiarimento che il Ministro delle finanze ha ora dato ».

Successivamente, nell'emanare le norme per l'applicazione del succitato articolo 8, il Ministero delle finanze, con circolare del 27 giugno 1950, n. 60.442, confermava la volontà del legislatore, e dava le seguenti istruzioni:

« Avuto peraltro riguardo allo spirito cui s'informa la disposizione che è quello di colpire con un'aliquota modesta il normale ciclo di produzione e commercio dell'olio vegetale commestibile, si chiarisce che è soggetto all'aliquota ridotta dell'1 per cento anche il diretto passaggio dell'olio, per le operazioni di rettificazione, dallo stabilimento di produzione a quello di rettificazione.

Analogamente è dovuta l'imposta dell'1 per cento per l'importazione di oli vegetali greggi, destinati alla raffinazione, da parte di raffinerie che abbiano acquistato i detti oli greggi direttamente presso ditte estere operanti all'estero ».

Alla suddetta interpretazione gli Uffici finanziari si sono attenuti sino all'entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, il cui articolo 11, mentre lasciava

in vigore l'imposta generale sull'entrata nella misura prevista dall'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, e successive modificazioni per gli oli da semi allo stato commestibile, stabiliva un'aliquota del 5 per cento per gli oli da semi (non commestibili), anche se destinati alla raffinazione per uso alimentare.

Ora, premesso che la categoria degli oli vegetali si suddivide in oli da frutta oleose (oliva, cocco, palma e palmisti) ed oli da semi oleosi, è evidente che l'articolo 11 del decreto-legge 21 novembre 1967 riguardante esclusivamente il trattamento fiscale degli oli da semi, lasciava inalterato quello relativo agli oli da frutta oleose.

Il fatto è che dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050, che, come dianzi detto, nulla ha innovato circa il trattamento fiscale degli oli da frutta oleose, è stata data dagli uffici fiscali una interpretazione dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, difforme da quella seguita in precedenza e perciò esattamente contraria alle assicurazioni del Ministro e del relatore all'atto dell'approvazione della legge.

Pare quindi opportuno riaffermare la precisa volontà del Parlamento mediante una norma di interpretazione autentica.

A ciò provvede la presente proposta di legge che raccomando alla approvazione degli onorevoli colleghi.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La dizione degli oli vegetali allo stato commestibile di cui all'articolo 8 della legge 24 dicembre 1949, n. 941, deve intendersi riferita anche agli oli vegetali allo stato greggio destinati alla raffinazione per uso alimentare.